

CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI

SEDE LEGALE: VIA DON ANGELO DOSI - BORETTO (RE)

CF. 90009700353

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30 SETTEMBRE 2021

In data 30 settembre 2021 alle ore 21 si è riunita presso il Teatro del Fiume in via Roma a Boretto l'assemblea straordinaria dei soci del Cineclub Claudio Zambelli per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Proposta ed approvazione modifiche dello Statuto redatto ai sensi del D.Lgs 117\2017 per gli Enti del Terzo Settore ed in particolare per le Associazioni di Promozione Sociale

Il Presidente Giancarlo Zambelli, constatato che l'assemblea è regolarmente convocata e che sono presenti N. 9 (NOVE) soci aventi diritto al voto (vedasi documento allegato con sottoscrizione dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Mariarita Cabrini.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola e illustra i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo Statuto.

La modifica statutaria è necessaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo settore e che tale adeguamento è fondamentale per iscriversi al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale (APS) e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Il Presidente presenta agli intervenuti la bozza dello statuto nuovo aggiornato con le nuove disposizioni previste per le APS dal Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'assemblea è chiamata alla discussione e relativa approvazione, ponendo in votazione palese per alzata di mano lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.


Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione sia dell'imposta di bollo che di registro (ex art. 82 comma 3 e 5 del Codice del terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23,30

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



STATUTO CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI APS

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

ART. 1 – E' costituita L'associazione denominata CLAUDIO ZAMBELLI APS.

L'Associazione ha sede in Boretto (RE) Via Don Angelo Dosi N. 5,

ART. 2 – La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3 – L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge le seguenti attività di interesse generale di cui l'art. 5 del codice del terzo settore dirette agli associati, loro famigliari e terzi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Le attività prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, convegni, mostre, incontri con tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico e attività similari.

L'Associazione non ha fini di lucro, e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionari che siano in contrasto con le norme del presente statuto.

ART. 4 – L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti aventi i requisiti prescrittivi in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, solo quando sarà necessario per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente

SOCI

ART. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

i soci si distinguono in ordinari, onorari, fondatori e sostenitori.

Per diventare soci ordinari bisogna fare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo statuto.

L'associazione si impegna a riservare le proiezioni e le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale.

Soci onorari sono tutti coloro che hanno particolari benemeritenze nel settore delle attività cinematografiche e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari.

Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari salvo l'obbligo di fare domanda di ammissione.

Soci sostenitori sono coloro che partecipano alle attività dell'associazione elargendo un contributo in denaro deciso dal Consiglio di anno in anno.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare e aggiornarsi, alla prima riunione utile, i suoi nuovi ingressi e annotare il verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente

ART 6 – Solo i soci ordinari, onorari e fondatori, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare ad assemblee sociali con diritto di voto e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali.

Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune a norma dell'Art. 37 del Codice Civile.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

ART 7 – La qualifica di socio si perde per:

recesso del socio;

espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, con diritto di appello entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro 30 giorni dal termine dell'anno sociale, e per i soci onorari, automaticamente per decorrenza dell'anno sociale.

Nei casi di recesso od espulsione il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

PATRIMONIO

ART. 8 – il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi, dai premi e dalle elargizioni di privati, di enti e di istituzioni ed amministrazioni pubbliche.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI

ART. 9 - L'assemblea alla quale partecipano i soci ordinari, onorari e fondatori, come specificato anche nell'art. 6, viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 31\03 o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo/Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

L'assemblea discute e approva:

- il bilancio consuntivo presentato dal consiglio direttivo nei modi previsti dalla normativa vigente nonché l'attività preventiva dell'associazione.
- Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali.
- Delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Per il suo svolgimento e le sue deliberazioni valgono le norme dell'Art 21 del codice Civile.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo

ART. 10 - I soci ordinari, onorari e fondatori sono convocati con affissione nella sede sociale e con invio di lettera, di una e-mail o di un sms con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data fissata per l'assemblea.

La delega è ammessa ma nessuno può rappresentare più di numero 1 (uno) socio.

ART 11 - I I consiglio direttivo si compone di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea e scelti tra i soci ordinari, onorari e fondatori dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione quali:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo/Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo/Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio direttivo resta in carica 3 anni. Esso elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 12 – L'anno sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre

SCIoglimento

ART. 13 - In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.



(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Pierferoni

Claudio Battaglia